

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 21/01/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 23.05.2009 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio (agli atti); in data 30.04.2014 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 58 rate su 120 (come da conteggio estintivo e liberatoria agli atti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi in relazione alle 62 rate residue; inoltre il TEG indicato in contratto si sarebbe rivelato errato poiché non comprensivo dei costi assicurativi addebitati, la cui corretta inclusione avrebbe viceversa determinato il superamento del tasso soglia usurario operante *ratione temporis*. In data 28.08.2019 il cliente ha quindi proposto reclamo nei confronti dell'intermediario, il quale vi ha dato riscontro negativo.

Sul contratto di prestito risultano timbro e firma di un soggetto appartenente alla rete distributiva intervenuto in qualità di mediatore creditizio; è stata versata in atti copia del contratto di mediazione, recante la data del 20.05.2009, anteriore a quella del contratto di prestito.

Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 58, ha eccepito che il momento rilevante ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento coincide con quello di conclusione del contratto; che sarebbe infondata la domanda di nullità della clausola di determinazione del TEG per superamento del tasso soglia a causa della



mancata inclusione dei costi assicurativi, giacché il TEG indicato nel contratto, pari al 12,73%, sarebbe stato correttamente calcolato alla luce delle disposizioni *ratione temporis* vigenti e, più nello specifico, delle “Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi di Banca d’Italia del 2006”, applicabili fino al 31.12.2009; che le succitate disposizioni prevedono espressamente come nei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio i costi delle coperture assicurative obbligatorie non rientrino nel calcolo del TEG; quest’ultimo, se correttamente determinato, rimarrebbe inferiore al tasso soglia stabilito dalla Banca d’Italia per tale categoria di operazioni, pari al 13,45 % per il periodo dall’1.07.2009 al 30.09.2009; inoltre, in merito alla domanda subordinata di retrocessione degli oneri non goduti per anticipata estinzione del finanziamento, la banca ha dato atto di aver già rimborsato in sede di conteggio estintivo la somma di Euro 340,70 a titolo di ratei non maturati delle “commissioni bancarie/finanziarie”, somma calcolata secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39, conforme ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS\_IAS); ha comunque reiterato l’offerta, già avanzata in sede di risposta al reclamo e rifiutata dall’odierna parte ricorrente, di riconoscere a titolo di rimborso della quota parte non maturata delle commissioni bancarie l’ulteriore somma di Euro 1.690,57; ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso della quota non maturata dei premi assicurativi, riferendo tuttavia di aver già offerto al ricorrente, in sede di risposta al reclamo, la somma di Euro 918,81 comunicata dalla Compagnia assicurativa; ha eccepito la natura *up front* delle commissioni di intermediazione, le quali sono state addebitate al ricorrente a remunerazione dell’attività svolta dal mediatore dallo stesso incaricato (cfr. allegato n. 3 ctd); ha infine svolto considerazioni circa la non spettanza delle spese legali ed ha versato in atti copia del certificato di polizza abbinata al finanziamento.

La parte ricorrente domanda: 1) in via principale, la restituzione di tutti gli oneri connessi al finanziamento ex art. 1815, comma 2, c.c., previo accertamento della “nullità o disapplicazione della clausola di determinazione del tasso applicato in concreto” a seguito del superamento del tasso soglia, per un importo complessivo di Euro 9.398,59; 2) in via subordinata, la retrocessione degli oneri non maturati a seguito dell’anticipata estinzione del finanziamento per un importo complessivo di Euro 3.226,68, e precisamente Euro 1.851,56 per commissioni finanziarie, Euro 811,58 per commissioni accessorie: Euro 811,58 ed Euro 904,24 per oneri assicurativi; 3) in ogni caso, la corresponsione degli interessi legali dal reclamo al saldo; e infine 4) la refusione delle legali quantificate in Euro 320,00.

La parte resistente domanda: 1) in via principale, il rigetto dell’avversa richiesta di restituzione integrale delle commissioni per disapplicazione della clausola di determinazione del TEG; il rigetto dell’avversa richiesta di rimborso, con metodo *pro quota*, delle commissioni bancarie non maturate per anticipata estinzione del finanziamento, tenuto conto di quanto già restituito in sede di conteggio estintivo (pari ad Euro 340,70); il rigetto della pretesa di rimborso delle spese assicurative, in considerazione di quanto la Compagnia assicurativa ha calcolato spetti al ricorrente a titolo di rimborso del premio assicurativo (Euro 918,81); il rigetto dell’avversa richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione non maturate per anticipata estinzione del finanziamento; e il rigetto della richiesta di refusione delle spese legali; 2) in via subordinata, di circoscrivere quanto dovuto alla somma già offerta a controparte in sede di risposta al reclamo, pari a Euro 1.680,57; 3) in via di ulteriore subordine, di decurtare dalla maggior somma individuata quanto già restituito al cliente a titolo di commissioni, pari a Euro 340,70 e quanto già calcolato dalla Compagnia assicurativa a titolo di rimborso delle spese assicurative (Euro 918,81).



Parte ricorrente ha inoltre presentato una nota di repliche, con cui ha dato atto che, in tema di restituzione degli oneri non maturati per estinzione anticipata del finanziamento, si è recentemente espressa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, causa C-383/18), la quale ha affermato con effetto vincolante per tutti i Paesi membri che l'art. 16, par. 1, dir. 2008/48 dev'essere interpretato nel senso di includere nel calcolo degli oneri da stornare ogni costo sostenuto dal consumatore.

## DIRITTO

Anzitutto occorre trattare della domanda principale di parte ricorrente, volta alla retrocessione di tutti gli oneri connessi al finanziamento ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. A suo dire il TEG contrattualmente indicato, pari al 12,73%, sarebbe rimasto al di sotto del tasso soglia usurario vigente *ratione temporis*, pari (pacificamente) al 13,455%, solo perché nel suo computo l'intermediario non avrebbe incluso il costo della polizza assicurativa obbligatoria *ex lege*; la sua inclusione sarebbe stata viceversa doverosa e avrebbe determinato la ripetibilità di tutti gli oneri connessi al finanziamento.

Senonché al momento della conclusione del contratto (23.05.2009) l'ipotetica usurarietà del finanziamento sarebbe dipesa dall'inclusione nel TEG di una voce, i costi assicurativi, che la disciplina allora vigente – nella lettura allora imperante – sicuramente estrometteva. Il complesso gioco dei rinvii normativi era tale per cui il Decreto Ministeriale investito dall'art. 2, comma 1, Legge 108/96 di rilevare trimestralmente “il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse”, faceva a sua volta rinvio (in particolare all'art. 3, comma 2) “ai criteri di calcolo delle ‘Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura’ emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi”. Dette “Istruzioni”, chiamate a dettare la regola ultima, nel loro aggiornamento del 2006 valevole per il contratto in esame (G.U. n. 102 del 4 maggio 2006), prevedevano al punto C4 (“trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG”) che “le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate (...) le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza (...)”.

Ecco perché ABF, Coll. coord. n. 16291/18 ha avuto modo di concludere che “per i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2010 (data di entrata in vigore delle Istruzioni del 2009)” – esattamente come il contratto in esame (23.05.2009) – “occorre applicare la disciplina previgente” (vale a dire quella portata dalle “Istruzioni” del 2006); ed inoltre che “l'ABF, deputato a risolvere le controversie insorte tra clienti e intermediari, deve necessariamente valutare i comportamenti di quest'ultimi e il parametro di riferimento per valutarne correttezza o meno non può che essere costituito dalle istruzioni della Banca d'Italia in vigore nel momento in cui essi vengono tenuti”. Ora nel caso di specie le “Istruzioni” del 2006 risultano essere state osservate dall'intermediario resistente, che nella fissazione del TEG contrattuale non ha computato i costi assicurativi abbinati al prestito siccome imposti dall'art. 54, comma 1, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

A queste conclusioni è poi giunta, da ultimo, ABF, Coll. coord. n. 8025/19 (su ordinanza di rimessione pronunciata da questo Collegio), conclusioni edotte del complesso e controverso quadro interpretativo generale e dalle quali non v'è ragione di scostarsi.

Vero è che le predette “Istruzioni” del 2006 prevedevano l'esclusione dal calcolo del TEG di quelle sole spese assicurative “certificate da apposita polizza” (cfr. sul punto ABF, Coll. coord. n. 8048/19, su ordinanza di rimessione pronunciata da questo Collegio); vero è



anche che nel caso di specie ricorre agli atti evidenza del certificato di polizza, elemento che porta a reputare certa l'avvenuta stipulazione della copertura assicurativa ai sensi e per gli effetti delle citate "Istruzioni" della Banca d'Italia del 2006.

La domanda principale di parte ricorrente non può pertanto essere accolta. Quanto alla domanda formulata in linea subordinata, occorre osservare quanto segue. I costi e gli oneri economici annessi al prestito e dei quali il cliente domanda la restituzione, limitatamente alla quota non maturata a favore dell'intermediario all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, corrispondono alle seguenti voci contrattuali (benché difformemente denominate nel ricorso):

- la "commissione bancaria", dell'importo complessivo di Euro 3883,67, come da lett. "A" del "prospetto economico" allegato al contratto (agli atti), voce comprensiva dell'importo di Euro 300,00 per "spese di istruttoria"; tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d'analogo tenore, detta commissione deve giudicarsi *recurring*, salvo la citata componente "spese di istruttoria"; tuttavia parte ricorrente ha formulato la propria domanda restitutoria facendo riferimento all'importo delle commissioni al netto delle spese di istruttoria, sicché la descritta componente *up-front* resta estranea alla materia del contendere;
- il "costo di intermediazione", dell'importo complessivo di Euro 1570,80, come da lett. "B" del "prospetto economico" allegato al contratto (agli atti); ora, ribadito che trovasi agli atti copia dell'incarico di mediazione del 20.05.2009, anteriore al contratto di finanziamento, e preso atto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d'analogo tenore, questa voce deve giudicarsi *up front*; infatti l'attività retribuita, strumentale alla concessione del finanziamento, è pure destinata ad esaurirsi con tale concessione, non prevedendo la clausola incumbenti od operazioni ulteriori e capaci, per ipotesi, di prolungarsi oltre; al suo tenore letterale corrisponde l'azione concretamente intrapresa dal mediatore creditizio, il cui operato trova riscontro, come detto, nel previo incarico di mediazione (agli atti);
- quanto infine ai "premi" assicurativi anticipatamente dovuti", dell'importo complessivo di Euro 1750,14, come da lett. "E" del "prospetto economico" allegato al contratto (agli atti), la loro natura *recurring* è fuori discussione, atteso che essi perdono la loro causa una volta estinto anticipatamente il rapporto, per tutto il periodo di mancato godimento della relativa copertura assicurativa.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre la recente ABF, Coll. coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

918,81 a titolo di retrocessione dei medesimi premi assicurativi, visto che a tale offerta non risulta aver fatto seguito alcuna azione concreta, né una qualche accettazione del cliente. Spettano infine a parte ricorrente gli interessi legali dal reclamo al saldo, come da domanda (ABF, Coll. coord. nn. 6167/14 e 5304/13). Viceversa, sulla base del consolidato orientamento dei Collegi ABF (ABF, Coll. coord. nn. 6167/14 e 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.864,30, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA